

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

LOTTO 5)

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DA INQUINAMENTO

CIG n.5607728B87

La presente polizza è stipulata tra

ANCONAMBIENTE SPA
Via del Commercio, 27
60131 ANCONA (AN)
C.F. e p IVA 01422820421

e

Durata della polizza

Dalle ore 24.00 del :	30/06/2014
Alle ore 24.00 del :	30/06/2017

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	30/06
-------------------------------	--------------

INDICE

PREMESSA

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

art. 2.1 - Altre assicurazioni.....	8
art. 2.2 - Insolvenza dell'assicurato	8
art. 2.3 - Dichiarazioni dell'assicurato	8
art. 2.4 - Richieste di risarcimento false e/o fraudolente.....	8
art. 2.5 - Giurisdizione, legge applicabile e deroga alla competenza territoriale.....	8
art. 2.6 - Ispezioni tecniche	8
art. 2.7 - Cessione del contratto	9
art. 2.8 - Diritto di surrogazione	9
art. 2.9 - Modifiche, rinunce e variazioni.....	9
art. 2.10 - Diritto di recesso.....	9
art. 2.11 - Recesso in caso di sinistro	10
art. 2.12 - Variazione nei rischi.....	10
art. 2.13 - Anticipata risoluzione del contratto	10
art. 2.14 - Pagamento del premio ed effetto dell'assicurazione.....	10
art. 2.15 - Forma delle comunicazioni dell'assicurato alla società.....	10
art. 2.16 - Tasse – imposte – tributi	10
art. 2.17 - Rinvio alle norme di legge	10
art. 2.18 – Clausola broker	11
art. 2.19 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio	11
art. 2.20 - Coassicurazione e delega.....	11

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE INQUINAMENTO

art.3.1 – Attività assicurata	12
art. 3.2 - Oggetto dell'assicurazione.....	12
art. 3.3 - Spese di neutralizzazione / messa in sicurezza	12
art. 3.4 – Danni da fuoriuscita da serbatoi interrati.....	13
art. 3.5 - Gestione delle vertenze di danno – spese legali.....	13
art. 3.6 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro.....	13
art. 3.7- Delimitazione dell'assicurazione.....	14
art. 3.8 – Esclusioni.....	15
art. 3.9 - Inizio e termine delle garanzie – sinistri in serie.....	16
art. 3.10 - Periodo aggiuntivo di garanzia	16
art. 3.11 - Responsabilit� civile incrociata.....	17
art. 3.12 - Coperture – massimali - franchigie.....	17

PREMESSA

La presente convenzione è stipulata tra la Spettabile e la Spettabile Anconambiente S.p.A. che agisce per sé e per conto delle Società assicurate nei singoli Certificati di assicurazione

Modalità di assicurazione

Formano parte integrante della presente Convenzione i “Certificati/polizza” riportanti i seguenti dati:

- ⇒ ragione sociale dell'assicurato
- ⇒ questionario compilato e descrizione dei beni assicurati
- ⇒ sviluppo del premio
- ⇒ decorrenza e scadenza
- ⇒ nominativo delle eventuali società coassicuratrici con le quote da ciascuna sottoscritte ed eventuali vincoli

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

Contraente - Il soggetto che stipula l'assicurazione e che si assume gli obblighi e i diritti del contratto assicurativo

Attività Oggetto di Copertura - Le attività e le operazioni descritte in polizza, eseguite dal Contraente/Assicurato, o in nome e per conto del Contraente/Assicurato, nel Sito indicato

Sito - Ogni installazione o complesso di installazioni, presenti in area o porzione di territorio, geograficamente definita e delimitata, volte in modo continuativo o discontinuo ad effettuare estrazioni o produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.

Automezzo - Un veicolo terrestre a motore, un rimorchio o semiarticolato autorizzato a viaggiare su strade pubbliche, compreso qualsiasi macchinario o apparato ad esso annesso.

Lesioni Personali - La lesione all'integrità fisica, la lesione dell'integrità psichica, ma solo se connessa con la prima, nonché la morte di qualsiasi persona fisica, derivanti da Eventi di Inquinamento.

Carico - Le merci, i prodotti o/o i Rifiuti trasportati su o all'interno di un Automezzo Assicurato dotato di opportuna autorizzazione al Trasporto di tali merci, prodotti e/o Rifiuti.

Richiesta di Risarcimento - Una richiesta scritta di riparazione di un Danno, che faccia valere la responsabilità dell'Assicurato, fatta pervenire a quest'ultimo dai terzi danneggiati o dalle autorità statali o locali competenti, nonché un ordine di ripristino imposto all'Assicurato mediante provvedimento amministrativo statale o locale.

Costi di Bonifica - I costi e le spese sostenute per la rimozione ed il ripristino di terreni, acque di superficie, falde acquifere, o altra contaminazione derivante da Eventi di Inquinamento, a patto che detti costi e spese:

- (a) siano posti a Carico dell'Assicurato per effetto delle vigenti disposizioni di legge, in esito ad un ordine o ad una direttiva impartita dal competente organo della Pubblica Amministrazione o dall'Autorità giudiziaria, oppure
- (b) siano stati effettivamente sostenuti dalla Pubblica Amministrazione o da terzi.

Automezzo Assicurato - Un autoveicolo specificamente designato come tale e del quale sia riportato in polizza il corrispondente numero di targa

Leggi a Tutela dell'Ambiente - Una legge, qualsiasi suo emendamento e qualsiasi norma promulgata in base ad essa, e qualsiasi altra legge applicabile in base alla quale l'Assicurato sia o possa essere obbligato legalmente ad accollarsi i Costi di Bonifica per Eventi di Inquinamento in Sito o all'Esterno del Sito o per una Fuoriuscita di Sostanze Inquinanti, in particolare, ma non solo, all'Art. 18, comma 8, Legge n. 349/1986.

Periodo Aggiuntivo di Garanzia - Il periodo di tempo addizionale concesso automaticamente, oppure il periodo di tempo addizionale facoltativo, a seconda dei casi, durante il quale l'Assicurato può denunciare Richieste di Risarcimento successivamente al termine della copertura

Sostanze Pericolose - Quelle sostanze definite come Sostanze Pericolose dalle leggi vigenti: Rifiuti, inquinanti e contaminanti. Ai fini di questa definizione si intenderà che anche gli idrocarburi di origine minerale siano considerati Sostanze Pericolose.

Assicurato - Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, nonché: dirigenti, funzionari, soci, o dipendenti, ma solo nella misura in cui agiscano nell'ambito delle mansioni loro assegnate.

Proprietà Assicurata - Ciascuno dei siti specificati in polizza

Danno

Le conseguenze pecuniarie poste a Carico dell'Assicurato in dipendenza dei Costi di Bonifica all'interno del Sito.

Inoltre le conseguenze risarcitorie civilistiche poste dalla legge a Carico dell'Assicurato, in favore dei terzi danneggiati, in dipendenza di Lesioni Personali e/o Danni a Cose, nella misura stabilita dalla competente Autorità Giudiziaria, o da un accordo di transazione preventivamente ed espressamente approvato per iscritto dalla Società, tra cui:

- ☐ i costi di difesa, gli onorari e le spese sostenute per la gestione delle vertenze giudiziali o stragiudiziali relative alle Richieste di Risarcimento pecuniarie o ai Costi di Bonifica, così come specificati all'Art. 2 (Gestione delle Vertenze di Danno - Spese Legali);
- ☐ i costi di difesa, gli onorari e le spese sostenute per la gestione delle vertenze giudiziali;
- ☐ le Spese di Neutralizzazione/Messa in Sicurezza;
- ☐ le spese per i Costi di Bonifica;
- ☐ le spese di Risarcimento.

Sostanza Microbiotica (viva o meno) - Si intendono funghi o sostanze batteriche che si riproducono attraverso la produzione di spore o la divisione cellulare, a titolo esemplificativo ma non limitativo: muffe, ruggine delle piante e virus.

Evento di Inquinamento all'Esterno del Sito - Si intendono gli Eventi di Inquinamento sopra o sotto la Proprietà Assicurata con fuoriuscita di inquinanti dai confini della Proprietà Assicurata.

Eventi di Inquinamento in Sito - Si intendono gli Eventi di Inquinamento sopra o sotto la Proprietà Assicurata.

Periodo di Polizza - Il periodo di tempo intercorrente tra la data di decorrenza e la data di scadenza

Inquinamento Ambientale - Il superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione fisica del suolo, del sottosuolo, dell'atmosfera o di qualsiasi corso d'acqua o massa d'acqua, flora o fauna cagionata da un Evento di Inquinamento che faccia insorgere l'obbligo di pagare le Spese di Bonifica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Resta inteso che per Inquinamento Ambientale non si intendono le Lesioni Personali.

Sostanze Inquinanti - Qualsiasi sostanza solida, liquida, gassosa o altra sostanza termoirritante, inquinante o contaminante, compreso fumi, vapori, fuliggine, sostanze acide o alcaline o chimiche tossiche.

Evento di Inquinamento - L'emissione, la dispersione, la fuoriuscita, o la fuga di Sostanze Inquinanti nel terreno, nell'atmosfera, o in qualsiasi corso d'acqua o massa d'acqua **dai siti assicurati**, a condizione che tali sostanze non siano già presenti naturalmente nell'ambiente nelle concentrazioni rilevate.

Durante la fase di trasporto, comprese le operazioni di carico e scarico, per Evento di Inquinamento si intende:

- ☐ in relazione ai Prodotti dell'Assicurato, il versamento, lo scarico, la fuoriuscita o la fuga accidentali di Sostanze Inquinanti dai Prodotti dell'Assicurato nel terreno, nell'atmosfera o in qualsiasi corso d'acqua o massa d'acqua;
- ☐ in relazione ai Rifiuti dell'Assicurato, il versamento, lo scarico, la fuoriuscita o la fuga accidentali di Sostanze Inquinanti dai Rifiuti dell'Assicurato nel terreno, nell'atmosfera o in qualsiasi corso d'acqua o massa d'acqua.

Negli Eventi di Inquinamento non rientrano le sostanze microbiotiche.

Fuoriuscita di Sostanze Inquinanti - La dispersione di Sostanze Inquinanti nel terreno, nell'atmosfera o in qualsiasi corso d'acqua o massa d'acqua.

Prodotti dell'Assicurato - Merci e prodotti, comprese parti e/o componenti, compresi altri prodotti nei quali sono incorporati tali prodotti e/o componenti, che siano fabbricati, venduti e/o commercializzati dall'Assicurato, da sue consociate e/o collegate, da qualsiasi ente che abbia il controllo o la gestione del Assicurato e/o delle sue consociate e/o collegate, o da qualsiasi soggetto che operi su licenza del Assicurato.

Danni a Cose – Si intendono:

- ☐ il danneggiamento materiale o la distruzione di beni appartenenti a soggetti diversi dall'Assicurato, ivi compresa la perdita di uso dei beni da ciò derivante;
- ☐ la perdita di uso di beni appartenenti a soggetti diversi dall'Assicurato, non colpiti da danneggiamenti o da distruzione materiale;

sempre che tali Danni a Cose derivino da Eventi di Inquinamento. Per Danni a Cose non si intende Inquinamento Ambientale.

Terrorismo - L'uso o la minaccia di usare la forza o violenza contro persone o Cose, e/o l'esecuzione di atti pericolosi per la vita umana e le Cose, e/o l'esecuzione di atti che interferiscono con e disturbano un sistema elettronico o di comunicazione, commessi da una o più persone, che agiscano o meno per conto di un'organizzazione, governo, potere, autorità o forza militare, quando l'obiettivo sia di intimidire, forzare o danneggiare un governo, la popolazione civile o parti di essa, o parti dell'economia. Si intendono compresi nella definizione di Terrorismo, tutti quegli atti verificatisi o riconosciuti dal governo nazionale del paese in cui questi sono commessi e/o dalle Nazioni Unite, come atti di Terrorismo.

Trasporto

- ☐ In relazione ai Prodotti dell'Assicurato, il Trasporto da parte di un Vettore, tramite Automezzo, vagone ferroviario, Nave o aereo, ma solo nel periodo di tempo che inizia dal momento in cui l'Assicurato cessa di possedere fisicamente il Prodotto e termina quando lo stesso Prodotto arriva alla destinazione nella quale esso verrà adoperato per l'impiego a cui era stato inizialmente destinato.

- In relazione ai Rifiuti dell'Assicurato, il Trasporto da parte di un Vettore, tramite Automezzo, vagone ferroviario, Nave o aereo, ma solo nel periodo di tempo che inizia dal momento in cui l'Assicurato cessa di possedere fisicamente i Rifiuti e termina quando i Rifiuti arrivano all'impianto di smaltimento.

Il Trasporto comprende i periodi di tempo durante i quali avvengono le operazioni di Carico o scarico dei Prodotti o dei Rifiuti dell'Assicurato sul/dal mezzo di Trasporto del Vettore.

Il Trasporto non comprende Prodotti o Rifiuti a riposo per un periodo di durata superiore a settantadue (72) ore, dopo che esso è stato accettato dal Vettore, ma prima che raggiunga il luogo della consegna definitiva.

Carico Trasportato - Si intende il Carico, dal momento in cui esso viene spostato dal luogo in cui esso viene ceduto all'Assicurato per essere trasferito nel o sull'Automezzo Assicurato, e fino a che il Carico viene trasferito dall'Automezzo Assicurato nel luogo in cui viene finalmente preso in consegna. Il Carico Trasportato comprende altresì il Carico durante le operazioni di Carico o scarico su/da un Automezzo Assicurato, a condizione che tali operazioni siano effettuate da o per conto dell'Assicurato.

Il Carico Trasportato non comprende il Carico a riposo per un periodo di durata superiore a settantadue (72) ore, dopo che esso è stato accettato dal Vettore per essere spostato nello / sullo Automezzo Assicurato, ma prima che raggiunga il luogo della consegna definitiva.

Rifiuti - Si intendono i Rifiuti generati dall'Assicurato, compreso qualsiasi bene in cui tali Rifiuti siano contenuti (con l'eccezione di Automezzi, vagoni ferroviari, Navi o aerei) e compresi i materiali che devono essere riciclati, ricondizionati o recuperati. Si intendono inoltre inclusi i Rifiuti da trasferire a una discarica di proprietà dell'Assicurato.

Consegna Errata - Si intende la consegna di un Carico al destinatario sbagliato o all'indirizzo sbagliato, o la consegna per errore di un tipo di Carico invece di un altro tipo.

Contratto di Assicurazione e/o Polizza - Il documento che prova la copertura assicurativa.

Società - La Compagnia di Assicurazioni

Premio - La somma dovuta dal Contraente alla Società

Cose - Sia gli oggetti sia gli animali.

Massimali - la somma che rappresenta il limite massimo entro il quale la Società è obbligata a tenere indenne l'Assicurato

Serbatoi Interrati - Si intende qualsiasi serbatoio, con annesse tubazioni sotterranee, che abbia il 10% del proprio volume al di sotto del livello terreno.

Serbatoi Interrati Identificati - Qualsiasi serbatoio interrato della cui esistenza l'Assicurato sia a conoscenza e che ne abbia dato indicazione alla Società.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 2.1 - ALTRE ASSICURAZIONI.

Se per il medesimo rischio oggetto della presente Polizza sono state contratte altre assicurazioni presso diversi Assicuratori:

1. l'Assicurato è obbligato a darne avviso scritto alla *Società*, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1910 del Codice Civile;
2. in deroga alla disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 1910 del Codice Civile, questa assicurazione opererà in eccesso a qualsiasi altra valida assicurazione, sia essa esigibile o meno, a primo rischio o meno. Fermo quanto disposto nel precedente paragrafo, in nessun caso l'esposizione della *Società* potrà aumentare in dipendenza dello stato di amministrazione controllata, insolvenza, o inabilità a pagare di uno più altri Assicuratori. In ogni caso resterà ad esclusivo *Carico* dell'Assicurato qualsiasi franchigia eventualmente prevista da altri contratti di assicurazione, nonché la Franchigia di cui al presente contratto, la quale non potrà essere altrimenti assicurata, pena la perdita del diritto all'indennizzo. Nel caso in cui la presente *Polizza* sia stipulata a secondo rischio, la *Società* terrà indenne l'Assicurato esclusivamente per la parte di *Danno* che eventualmente ecceda l'intero ammontare di tutte le altre assicurazioni valide in corso, siano queste esigibili o meno;
3. a fronte di una semplice richiesta da parte della *Società*, l'Assicurato dovrà consegnare alla stessa una copia di tutte le polizze in astratto applicabili alla medesima fattispecie di responsabilità garantita con il presente contratto.

ART. 2.2 - INSOLVENZA DELL'ASSICURATO

Il fallimento, l'ammissione a procedure concorsuali e/o lo stato di insolvenza in cui potrebbe in futuro versare l'Assicurato non libereranno la *Società* dalle obbligazioni derivanti dalla presente Polizza.

ART. 2.3 - DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni e le informazioni rese dall'Assicurato per iscritto nei relativi allegati formano la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti. Le dichiarazioni inesatte e/o incomplete rese dall'Assicurato all'atto della stipulazione della presente Polizza, ovvero durante il corso di validità della stessa, producono gli effetti di cui agli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

ART. 2.4 - RICHIESTE DI RISARCIMENTO FALSE E/O FRAUDOLENTE

Nel caso in cui l'Assicurato dia avviso alla *Società* di una Richiesta di Risarcimento e, pur conoscendone la natura fraudolenta, non ne informi immediatamente la *Società*, quest'ultima avrà diritto a recedere con effetto immediato dal presente contratto, mentre l'Assicurato perderà il diritto all'indennizzo e non avrà diritto alla restituzione del Premio.

ART. 2.5 - GIURISDIZIONE, LEGGE APPLICABILE E DEROGA ALLA COMPETENZA TERRITORIALE

Qualsiasi controversia relativa o connessa all'esistenza, validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto di Assicurazione è sottoposta in via esclusiva alla giurisdizione italiana ed è regolata dalla Legge Italiana, alla quale si fa comunque rinvio per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto. Foro competente in via esclusiva è quello ove ha sede l'Assicurato.

ART. 2.6 - ISPEZIONI TECNICHE

La *Società* ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero

accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie; la Società ha altresì la facoltà di prelevare campioni e monitorare gli impianti ed i processi produttivi dell'Assicurato in modo continuativo e in qualsiasi momento. Resta inteso che la facoltà di procedere ad ispezioni, prelievi di campioni e monitoraggio, la loro effettuazione e la documentazione dei risultati non varranno in alcun modo a certificare o a garantire, nell'interesse dell'Assicurato o di altri, che gli impianti o i processi produttivi sono sicuri, non nocivi per la salute e/o conformi alle regole tecniche-ingegneristiche o a qualsiasi prescrizione o norma di legge o di regolamento.

ART. 2.7 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto di Assicurazione e tutti i diritti da esso derivanti non potranno essere validamente ceduti dall'Assicurato senza il consenso scritto da parte della Società.

ART. 2.8 - DIRITTO DI SURROGAZIONE

In esito al pagamento di quanto dovuto all'Assicurato ai sensi della presente Polizza, la Società è surrogata, sino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1916 del codice civile. Nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori dell'Assicurato, tali diritti saranno fatti valere soltanto se essi hanno agito con dolo.

All'uopo, l'Assicurato si obbliga sin da ora a predisporre e fornire tutti i documenti richiesti ed a compiere tutto quanto risulti necessario per garantire e preservare tali diritti, ivi inclusa, se del caso, la redazione di tutti i documenti necessari per consentire alla Società l'esperimento di un'azione giudiziaria in nome dell'Assicurato;

L'Assicurato si impegna a non compiere alcun atto che possa arrecare pregiudizio al diritto di surrogazione spettante alla Società. Ogni somma che dovesse essere recuperata a seguito di un'azione intentata nei confronti dei terzi responsabili sarà devoluta prima in favore dell'Assicurato a copertura dell'eventuale porzione di Danno da questi direttamente sopportata in eccesso al massimale, poi in favore della Società sino alla concorrenza dell'indennizzo versato e in ultimo in favore dell'Assicurato a copertura della franchigia. Le spese per l'azione di surrogazione saranno ripartire tra l'Assicurato e la Società in proporzione del rispettivo interesse.

ART. 2.9 - MODIFICHE, RINUNCE E VARIAZIONI

Ogni modifica, rinuncia e/o variazione riguardante le facoltà, i poteri, i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Contratto di Assicurazione dovrà essere formulata dalle parti per iscritto, pena la nullità.

ART. 2.10 - DIRITTO DI RECESSO

1) Se durante il periodo di validità del contratto intervengono variazioni, per i casi considerati, si precisa quanto segue.

- ☐ Nel caso di fusione della società assicurata, il contratto continua con la società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.
- ☐ Nei casi di scioglimento della società assicurata o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dall'Assicurato, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni.

2) In caso di alienazione dell'azienda o di parte di essa, l'Assicurato, fermo l'onere del pagamento del Premio per il periodo di assicurazione in corso, deve darne comunicazione alla Società e trasmettere all'acquirente l'obbligo di continuare il contratto.

L'assicurazione, se il Premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per quindici giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine, se l'acquirente non ha richiesto la voltura a suo nome, l'assicurazione cessa.

La Società, nei quindici giorni dalla richiesta di voltura del contratto, ha facoltà di recedere dallo stesso con un preavviso di quindici giorni.

ART. 2.11 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennità, le Parti hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi mediante lettera raccomandata r.r..

Nel caso di recesso la Società dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio relativo al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.

ART. 2.12 - VARIAZIONE NEI RISCHI

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano i rischi per i quali è stata stipulata l'assicurazione, l'Assicurato deve darne immediata comunicazione alla Società. Se la variazione implica diminuzione di rischio si applica il disposto dell'art. 1897 del Codice Civile.

Se invece la variazione implica aggravamento di rischio, trova applicazione quanto stabilito con l'art. 1898 del Codice Civile.

ART. 2.13 - ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nei casi di anticipata risoluzione del contratto previsti dagli artt. 10 e 11, saranno dovuti alla Società, oltre alle rate di Premio scadute e rimaste insoddisfatte, il Premio relativo all'annualità di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la circostanza che ha dato motivo alla risoluzione.

ART. 2.14 - PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza ed il premio sarà pagato entro 60 giorni da tale data.

Le rate successive devono essere pagate entro le ore 24 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza.

Anche le eventuali appendici di variazione/ regolazione / aumento, potranno essere pagate entro il 60° (sessantesimo) giorno dalla data di decorrenza.

Se il Contraente non paga entro tali termini la garanzia resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

ART. 2.15 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO ALLA SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata indirizzata alla Società al seguente indirizzo e/o via fax:

ART. 2.16 - TASSE – IMPOSTE – TRIBUTI

Le spese di bollo, tasse, imposte e diritti dipendenti dalla presente assicurazione sono a Carico dell'Assicurato, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ART. 2.17 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 2.18 – CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver conferito incarico di brokeraggio alla Società Marsh S.p.A, Via Ing. Roberto Bianchi, snc - 60131 Ancona - Telefono n. (39) 071. 95 000 09, Telefax n. (39) 071. 95 000 02, in qualità di Broker di Assicurazione del Contraente.

Ad ogni effetto di legge, le parti riconoscono alla suddetta società, la gestione e l'esecuzione della presente polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che gli oneri derivanti dalla gestione del Broker restano a carico della Società e che tutte le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte per tramite del suddetto Broker

ART. 2.19 – OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

ART. 2.20 COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'assicurazione sia divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, tenute in caso di sinistro a concorrere al pagamento dell'indennizzo liquidato a termini delle condizioni di assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, la Compagnia che assumerà la qualifica di Delegataria, dovrà dichiarare di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per le quote delle Coassicuratrici.

Resta inteso che la Società Delegataria dovrà corrispondere per l'intero gli indennizzi, fermo il suo diritto a rivalersi verso le Coassicuratrici.

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE INQUINAMENTO

Le norme dattiloscritte di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che, quindi, si devono intendere abrogate e prive di effetto.

ART.3.1 – ATTIVITÀ ASSICURATA

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato nello svolgimento di tutte le attività aziendali previste dallo statuto o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando in Associazione Temporanea di Imprese o Consorzi, avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dal Contraente/Assicurato per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata, anche se non riportate dal presente capitolato

ART. 3.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato esclusivamente dalle conseguenze, previste nelle garanzie elencate di seguito, di qualsiasi Sinistro verificatosi nello svolgimento dell'Attività:

- a) Risarcimento di danni cagionati a terzi, sia entro che al di fuori dei confini dello Stabilimento, per:
 - Morte e lesioni personali;
 - danneggiamento materiale (compresa la riduzione di valore), totale o parziale, di cose, intendendosi sia gli oggetti materiali che la flora e la fauna, con esclusione dei Costi di Bonifica e Ripristino;
 - sospensioni totali o parziali di attività produttive, commerciali o di fornitura di servizi ed in genere dalla perdita d'uso di cose nell'ambito del sito contaminato a seguito dell'Evento di Inquinamento.
- b) Danneggiamento materiale, totale o parziale, di cose di proprietà dell' Assicurato poste entro i confini della Stabilimento, cagionato da un Evento di Inquinamento;
- c) Costi di Bonifica e Ripristino, delle sole matrici ambientali (acqua, aria e suolo) entro i confini degli Stabilimenti, che si rendono necessari a seguito di un Evento di Inquinamento.
- d) Costi di Bonifica e Ripristino che si rendono necessari a seguito del propagarsi, all'esterno degli Stabilimenti, degli effetti di un Evento di Inquinamento che si sia verificato entro i confini degli Stabilimenti.

ART. 3.3 - SPESE DI NEUTRALIZZAZIONE / MESSA IN SICUREZZA

Secondo i termini e le condizioni della presente Polizza, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dalle spese per la messa in sicurezza d'emergenza, per tali intendendosi le spese per

interventi urgenti e temporanei sostenute in misura ragionevole dall' Assicurato in caso di minaccia imminente che si verifichi, o al verificarsi di, un Evento di Inquinamento allo stesso imputabile, al fine di neutralizzare tale minaccia, ovvero di contenere la diffusione dello stesso - in attesa dell'eventuale ulteriore intervento di bonifica - e le conseguenze del Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. Tali spese sono comprese in garanzia nell'ambito del massimale per sinistro indicato all' Art. 3.12 "Coperture, massimali e franchigie"

ART. 3.4 – DANNI DA FUORIUSCITA DA SERBATOI INTERRATI

Le coperture di cui sopra sono efficaci anche per i danni prodotti dalla fuoriuscita di sostanze stoccate o movimentate nell'insediamento in serbatoi interrati o comunque direttamente posati sul terreno. Nel caso in cui tali elementi siano di età superiore ai venti anni, le coperture richiamate esplicano efficacia a condizione che sia documentata l'effettuazione, con esito positivo, di prove o verifiche di tenuta (da ripetersi con frequenza biennale) o che siano dotati di sistemi di contenimento.

Tale garanzia è comunque prestata con l'applicazione della franchigia ed entro il sottolimito di cui al successivo Art. 3.12- "Coperture, massimali e franchigie".

Su richiesta dell'Assicurato le condizioni della presente assicurazione potranno essere estese anche alle Società controllate dallo stesso Assicurato previa valutazione congiunta del rischio.

ART. 3.5 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

- a) La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a Carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l' Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati ovvero che siano stati nominati senza il consenso scritto della Società, e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

- b) La Società avrà la facoltà di intervenire sulle decisioni concernenti la bonifica a seguito di Eventi di Inquinamento originati da un Sito garantito in polizza, e consistenti in Costi di Bonifica all'esterno di tale Sito o di assumere in proprio il controllo di tutte le operazioni di bonifica e la liquidazione di qualsiasi Richiesta di Risarcimento fino al limite di responsabilità. In caso di esercizio di tale facoltà, l'Assicurato, su richiesta della Società, dovrà prontamente rimborsare alla Società qualsiasi ammontare che la Società anticipi e che ricada entro l'eventuale franchigia contrattuale;

L'Assicurato dovrà cooperare nel modo più ampio possibile con la Società, fornendo l'assistenza necessaria per liquidare, istruire e resistere alla Richiesta di Risarcimento, e dovrà partecipare alle discussioni relative alla bonifica o alla esecuzione di essa se la Società eserciterà la facoltà di cui al precedente paragrafo di questo articolo. L'Assicurato consente libero accesso alla Società per ascoltare qualunque dipendente, rappresentante, organo o terzo Contraente appaltatore dell' Assicurato, e per ispezionare qualunque documento dell' Assicurato concernente la Richiesta di Risarcimento.

ART. 3.6 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 15 (quindici) giorni da quando ne ha avuto conoscenza

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 C.C.)

- 1) In caso di una Richiesta di Risarcimento per Lesioni Personali, Danni a Cose o Costi di Bonifica, derivanti da Eventi di Inquinamento in Sito od all'Esterno del Sito, o da una Fuoriuscita di Sostanze Inquinanti, l'Assicurato, durante il Periodo della Polizza, o durante il Periodo Aggiuntivo, se applicabile, informerà mediante una comunicazione scritta il rappresentante, o i rappresentanti, della Società identificati in questo paragrafo. Tutte le Richieste di Risarcimento vanno portate a conoscenza della Società o di altro o altri destinatari alternativi i cui nominativi e indirizzi verranno comunicati per iscritto dalla Società.
- 2) L'Assicurato dovrà fornire informazioni a richiesta della Società. Quando sia stata presentata una Richiesta di Risarcimento l'Assicurato dovrà inviare alla Società, appena possibile dopo il ricevimento, i seguenti documenti:
 - a) tutta la corrispondenza tra l'Assicurato e qualsiasi terzo che richieda il risarcimento;
 - b) tutte le domande, le notificazioni, gli avvisi, e gli altri atti o documenti istruiti o presentati presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
 - c) tutti i rapporti tecnici, i risultati di laboratorio e rilevamenti esterni (sul luogo) ed ogni documento stilato da persone incaricate dall'Assicurato di indagare o porre rimedio ad Eventi di Inquinamento in Sito o all'Esterno del Sito od alle Fuoriuscite di Sostanze Inquinanti;
 - d) tutti i rapporti tecnici, le indagini e i dati raccolti da esperti incaricati dall'Assicurato sia che questi intenda o meno utilizzare tale materiale per qualunque scopo;
 - e) qualsiasi altra informazione giunta a conoscenza dell'Assicurato e relativa alla Richiesta di Risarcimento che sembri o meno per questi essere rilevante rispetto alla Richiesta di Risarcimento medesima.
- 3) Se l'Assicurato si rifiuta di acconsentire ad un qualsiasi accordo extragiudiziale che rientri nei Massimali di questa Polizza, sia raccomandato dalla Società e sia ritenuto accettabile dal ricorrente, cesserà il dovere della Società di difendere l'Assicurato e costui in seguito negozierà o si difenderà in relazione a tale Richiesta di Risarcimento indipendentemente dalla Società; inoltre la responsabilità della Società non supererà l'ammontare, al netto della franchigia, per il quale sarebbe stato possibile raggiungere un accordo extragiudiziario col ricorrente, in relazione alla Richiesta di Risarcimento, se tale raccomandazione fosse stata accolta.

Diritti della Società.

- ❖ La Società avrà il diritto, ma non il dovere, di bonificare o mitigare gli Eventi di Inquinamento in Sito o all'Esterno del Sito o le conseguenze della Fuoriuscita di Sostanze Inquinanti, dopo essere stata informata di tali eventi o di tale fuoriuscita secondo le modalità descritte nel presente articolo.
- ❖ Ripartizione delle spese. Qualsiasi somma spesa dalla Società in base al precedente paragrafo a) sarà considerata come sostenuta o spesa dall'Assicurato; di essa verrà tenuto conto in relazione ai limiti di copertura previsti da questa Polizza.

ART. 3.7- DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli, dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera a) che precede;
- c) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell' Art. 2359 Cod. Civ. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

ART. 3.8 – ESCLUSIONI**1. La Società non risarcisce i danni:**

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare, invasione, se non è provato che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) derivanti dalla detenzione od impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) originati da amianto o qualsiasi altro materiale contenente amianto, pitture a base di piombo utilizzate o applicate a qualsiasi costruzione o struttura;
- d) derivanti dalla proprietà, possesso o uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dei beni/impianti;
- e) a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- f) derivanti da, o attribuibili a inosservanza intenzionale da parte dell'Assicurato di Leggi, direttive, regolamenti, statuti, normative o consuetudini aventi forza di legge, ovvero avvisi di violazione, ordini esecutivi o disposizioni di autorità pubbliche;
- g) qualsiasi responsabilità che, non sussistendo ai sensi di legge, l'Assicurato si sia assunto mediante contratto;
- h) da inquinamento che riguardino aree in cui le sostanze fuoriuscite siano già presenti in concentrazioni superiori a quelle previste dalla normativa in materia ambientale;
- i) da inquinamento che si verificano c/o si manifestano successivamente alla data in cui viene a mancare il controllo operativo dello Stabilimento;
- j) variazione della destinazione d'uso dell'area interessata dall'evento di inquinamento. L'eventuale incremento dei costi di bonifica e ripristino in conseguenza della variazione della destinazione d'uso del sito intervenuta durante l'intervento di bonifica;
- k) da eventi di inquinamento che provochino alterazioni di carattere genetico;
- l) da eventi di inquinamento originati da contaminazioni di tipo biologico, per tale intendendosi quella prodotta da virus, batteri, funghi, spore etc.;
- m) da eventi di inquinamento che si verificano e/o si manifestano, sia entro che oltre i confini dello Stabilimento, successivamente alla data in cui lo stesso viene: venduto, ceduto, o ne venga ceduto il controllo operativo;

2. L'assicurazione non si applica inoltre alle Richieste di Risarcimento derivanti da:

- a) Lesioni Personali subite da un dipendente dell'Assicurato, o della sua Casa madre, o di una società consociata o affiliata dell'Assicurato, derivanti da un rapporto di lavoro, e nel corso di tale rapporto, durante il quale il datore di lavoro era l'Assicurato, oppure la Casa madre, oppure la società consociata o affiliata.
Questa esclusione si applica:
 - ❖ tanto nel caso che l'Assicurato possa essere chiamato a rispondere in quanto datore di lavoro quanto in altra veste;
 - ❖ a qualsiasi obbligo a concorrere al pagamento dei Danni insieme con terzi che sono obbligati a risarcire i Danni a causa della lesione, o a risarcire tali terzi;
- b) Eventi di Inquinamento esistenti in epoca precedente all'inizio della copertura assicurativa della presente Polizza, se un qualsiasi dipendente dell'Assicurato, responsabile delle questioni relative alla tutela dell'ambiente, del controllo dell'inquinamento o della conformità con le norme sull'ambiente, o un qualsiasi manager, supervisore, funzionario, dirigente o socio dell'Assicurato

sapeva, o avrebbe potuto ragionevolmente prevedere, che tali Eventi di Inquinamento avrebbero dato origine a dei Costi di Bonifica o ad una Richiesta di Risarcimento in base alla presente Polizza.

ART. 3.9 - INIZIO E TERMINE DELLE GARANZIE – SINISTRI IN SERIE

L'assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa o durante il Periodo Aggiuntivo, se applicabile, e da lui denunciate alla Società durante lo stesso periodo (o Periodo Aggiuntivo di Garanzia), in relazione a fatti verificatisi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione od in epoca antecedente ma comunque non prima del 30.06.2008 .

In caso di più Richieste di Risarcimento originate da una medesima causa di inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste.

ART. 3.10 - PERIODO AGGIUNTIVO DI GARANZIA

L'Assicurato avrà diritto ad un Periodo Aggiuntivo di Garanzia Automatico e (fatte salve le eccezioni descritte nel Paragrafo B della presente norma) avrà il diritto di sottoscrivere un'appendice facoltativa relativa ad un Periodo Aggiuntivo di Garanzia che si applichi collettivamente alle coperture oggetto della presente polizza, al termine della copertura definito nel Paragrafo B punto 3) della presente norma. Né il Periodo Aggiuntivo di Garanzia Automatico né quello Facoltativo modificheranno o faranno aumentare i Massimali di questa Polizza.

A - Periodo Aggiuntivo di Garanzia Automatico

Purché l'Assicurato non abbia sottoscritto un'altra assicurazione sostitutiva di questa assicurazione e che si applichi ad una Richiesta di Risarcimento altrimenti coperta da questa Polizza, l'Assicurato avrà diritto a quanto segue: un periodo di trenta (30) giorni dopo la data efficace di termine della copertura durante il quale potrà inviare alla Società una comunicazione scritta in cui la informa di Richieste di Risarcimento presentate in precedenza e comunicate nel Periodo Aggiuntivo di Garanzia Automatico. Una Richiesta di Risarcimento presentata in precedenza e comunicata nel Periodo Aggiuntivo di Garanzia Automatico sarà considerata come effettuata l'ultimo giorno del Periodo di Polizza, a condizione che la Richiesta di Risarcimento derivi da un Evento di Inquinamento cominciato prima della fine del Periodo della Polizza e che per il resto sia coperta da questa Polizza. Il Periodo Aggiuntivo di Garanzia Automatico non si applicherà per intero nel caso che si applichi il Periodo Aggiuntivo di Garanzia Facoltativo.

B - Periodo Aggiuntivo di Garanzia Facoltativo

L'Assicurato avrà il diritto (salvo il caso di mancato pagamento del Premio) di sottoscrivere un Periodo Aggiuntivo di Garanzia Facoltativo, al termine della copertura (nel senso in cui il termine della copertura è definito in questo documento), con le seguenti modalità:

1. Una Richiesta di Risarcimento presentata per la prima volta e comunicata durante il Periodo Aggiuntivo di Garanzia Facoltativo, se tale clausola è stata sottoscritta in conformità con le disposizioni del successivo paragrafo 2, sarà considerata come effettuata l'ultimo giorno del Periodo di Polizza, a condizione che la Richiesta di Risarcimento derivi da un Evento di Inquinamento cominciato prima della fine del Periodo della Polizza e che per il resto sia coperta da questa Polizza.
2. La Società emetterà un'appendice che garantisce un Periodo Aggiuntivo di Garanzia Facoltativo di 6 mesi dal termine della copertura (nel senso in cui il termine della copertura è definito in questo documento) per tutte le Proprietà Assicurate, se è il caso, o per una qualsiasi proprietà o sede, a condizione che l'Assicurato:

- ☐ presenti una richiesta scritta di sottoscrizione di tale appendice, richiesta che dovrà pervenire alla Società entro 30 giorni dal termine della copertura (nel senso in cui il termine della copertura è definito in questo documento), ed inoltre
 - ☐ paghi alla scadenza il Premio supplementare. Se tale Premio supplementare viene pagato alla sua scadenza, il Periodo Aggiuntivo di Garanzia Facoltativo non potrà essere annullato, a condizione che vengano rispettati tutti gli altri termini e tutte le altre condizioni della Polizza.
3. Il termine della copertura avviene al momento dell'annullamento o del mancato rinnovo di questa Polizza da parte dell'Assicurato o della Società, o al momento della cancellazione dalla Polizza da parte della Società, di una sede che in precedenza era una Proprietà Assicurata.
4. Periodo Aggiuntivo di Garanzia Facoltativo è fruibile dall'Assicurato per una cifra non superiore al 100% del Premio della Polizza.

ART. 3.11 - RESPONSABILITA' CIVILE INCROCIATA

Essendo il presente contratto stipulato a favore di Società, con denominazione e/o qualifica di assicurato, le garanzie del presente contratto operano per le stesse considerandole terze tra loro, fermo restando che la somma delle eventuali indennità a carico della Società assicuratrice non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza.

La Società Assicuratrice, a seguito di quanto sopra esposto, rinuncia in tutti i casi al diritto di surroga/rivalsa tra e nei confronti dei soggetti citati.

ART. 3.12 - COPERTURE – MASSIMALI - FRANCHIGIE

Il limite di risarcimento per sinistro e per anno (indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi) viene stabilito in Euro 3.000.000.=. (tremilioni/00), salvo quanto qui di seguito diversamente disciplinato:

Euro 1.000.000.=. spese per la messa in sicurezza (art. 3.3)

Euro 1.500.000. = danni da fuoriuscita da serbatoi interrati (art. 3.4).

Ad ogni sinistro è applicata uno scoperto del 10% con un minimo pari ad Euro 15.000. e un massimo pari ad Euro 150.000.

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE

Certificato di assicurazione n.

ASSICURATO	ANCONAMBIENTE S.p.A.
INDIRIZZO	VIA DEL COMMERCIO n. 27 – 60131 ANCONA
PARTITA IVA	01422820421
DECORRENZA	30.06.2014
SCADENZA	30.06.2017

ATTIVITÀ DEGLI ASSICURATI

A titolo esemplificativo e non limitativo, le principali attività svolte dal Contraente/Assicurato nell'ambito territoriale della Regione Marche, comprendono :

Attività	A) gestire i servizi per la raccolta, pesatura, caricamento, trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati speciali non pericolosi e pericolosi prodotti da terzi, compresi sia lo spazzamento, la pulizia ed il diserbo di strade ed aree pubbliche anche adibiti a verde nonché la loro eventuale manutenzione, sia la rimozione neve, nonché realizzare e gestire i relativi impianti ed opere;
	B) gestire i servizi per la raccolta, pesatura, caricamento, trasporto, stoccaggio e il trattamento, lo smaltimento di rifiuti speciali anche pericolosi, compreso il servizio di riciclaggio degli inerti, realizzare bonifiche ambientali nonché realizzare e gestire i relativi impianti ed opere;
	C) gestire impianti fissi e mobili, stazioni di trasferimento e conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato, impianti di stoccaggio di trattamento chimico-fisico e/o biologico, impianti di discarica per rifiuti urbani tal quali o trattati, inerti-speciali-pericolosi, impianti di termo distruzione;
	D) gestire ed erogare servizi complementari a quelli di igiene urbana ed ambientali, come ad esempio: espurgo pozzi neri e pozzetti stradali, derattizzazione, demuscazione e disinfestazione ambienti pubblici e privati, pulizia mercati comunali, autotrasporto per conto terzi, lavaggio e disinfezione dei gabinetti ed orinatoi pubblici, realizzazione, manutenzione e gestione del verde pubblico, delle fontane e delle spiagge.
	E) gestire i servizi concernenti la produzione, il trasporto, la distribuzione, l'acquisto e la cessione di energia elettrica nonché realizzare i relativi impianti ed opere;
	F) realizzare e gestire impianti per il teleraffreddamento, il teleriscaldamento e la produzione combinata di calore ed energia elettrica, nonché realizzare e gestire le reti di distribuzione del calore ed energia elettrica per tutti gli usi;
	G) gestire i servizi di illuminazione pubblica, dei sistemi semaforici e di illuminazione votiva nei cimiteri, compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere;
	H) gestire le attività cimiteriali e funerarie, compresi il trasporto funebre, la cremazione e ogni attività per l'ampliamento, modifica o costruzione di nuove strutture cimiteriali nonché la realizzazione dei relativi impianti;
	I) prestare servizi in materia di risparmio energetico compresa la gestione calore, la gestione impianti termici e relative attività di manutenzione e di controllo;
	J) provvedere alla progettazione, attuazione, costruzione, gestione, manutenzione e rinnovo di centrali, impianti e reti tecnologiche di qualsiasi tipo;

	K) eseguire la progettazione, l'attuazione e la successiva gestione e manutenzione di opere pubbliche, di opere di urbanizzazione, reti e impianti tecnologici di qualsiasi tipo;
	L) gestire altri servizi ambientali di supporto e servizi comunque connessi all'assetto del territorio;
	M) accertare le violazioni in materia di rifiuti mediante l'istituzione di ispettori ambientali;
	N) svolgere servizi di gestione affitto e locazione di beni mobili ed immobili di qualsiasi genere e natura.

BASE PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Il premio è conteggiato sulla base delle informazioni contenute nell'allegato 1) alla presente polizza – questionario – che ne è parte integrante.

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE/ASSICURATO
